



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 di approvazione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTA la legge n. 168 del 22 novembre 2002 di conversione del Decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002 ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede il valore abilitante del diploma di didattica della musica;
- RITENUTO di dover, pertanto, includere il citato diploma tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;
- SENTITO il parere reso nella seduta dell'8 aprile 2003 dal C.N.P.I. sulla proposta di integrazioni e modifiche alla tabella, formulata dall'Amministrazione;
- RITENUTO di poter condividere le motivazioni su cui si basa il citato parere, a cui l'Amministrazione intende uniformarsi;
- RITENUTO che l'inclusione di nuovi titoli, in conformità al parere espresso al riguardo dal C.N.P.I., debba riguardare solo la terza fascia degli aspiranti alla nomina, nella quale vengono inseriti annualmente i nuovi abilitati;
- CONSIDERATA, la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione, denominata A1, che integra la precedente tabella A, allegata al D.M. n. 11/02, e che, in conformità al suddetto parere del C.N.P.I., va applicata esclusivamente ai candidati inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti, mentre la precedente tabella A resta confermata e mantiene la sua validità per la prima e la seconda fascia di candidati inseriti nelle graduatorie medesime;
- RITENUTO, infine, di dover confermare, in attesa delle definizioni dei titoli artistici per l'accesso alle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la tabella di valutazione, allegato B al D.M. 12 maggio 2000, n. 146



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, viene approvata l'allegata tabella di valutazione dei titoli denominata A1, da utilizzare esclusivamente nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 3 maggio 1999.

Roma, 16 aprile 2003

IL MINISTRO
f.to Moratti

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità.

- 1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.)
o di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1),

i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	punti 12 ;
per il punteggio da 60 a 65	punti 15 ;
per il punteggio da 66 a 70	punti 18 ;
per il punteggio da 71 a 75	punti 21 ;
per il punteggio da 76 a 80	punti 24 ;
per il punteggio da 81 a 85	punti 27 ;
per il punteggio da 86 a 90	punti 30 ;
per il punteggio da 91 a 95	punti 33 ;
per il punteggio da 96 a 100	punti 36 .

- 2) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal M.I.U.R., ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.

sono attribuiti

punti 24 .

- 3) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale
in aggiunta al punteggio di cui al punto 1)
- sono attribuiti ulteriori (2) punti 30 .
- 4) Per le altre abilitazioni/titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione, o idoneità,
in aggiunta al punteggio previsto
- sono attribuiti ulteriori punti 18 .

B - SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

E' valutabile il solo servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3).

Sono attribuiti :

- 1) Per il *servizio di insegnamento* in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo,
fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno, (4)
- per ogni anno punti 12 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 .
- 2) Per il *servizio di insegnamento* prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate,
fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:
- per ogni anno punti 6 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1 .

C - ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, *fino ad un massimo di punti 30*, :

- 1) Per i *titoli di studio*, di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso
per ogni titolo punti 3 .
- 2) Per il *superamento di altri concorsi*, per esami e titoli, per *altri esami ai soli fini abilitativi//titoli abilitanti all'insegnamento* comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione, o *di idoneità*, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti (ai fini dell'esercizio dell'attività di docente o di educatore) (5)
per ogni titolo punti 3 .
- 3) Per i *titoli professionali* conseguiti in uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal M.I.U.R., ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. (6)
per ogni titolo punti 3 .
- 4) Per i *dottorati di ricerca* con esame finale, per ogni anno di durata legale di ciascun corso punti 2 .
- 5) *Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare*,
 - per le lauree in *lingue straniere*, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e
 - per la laurea in *scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare* (7)per ogni titolo punti 6 .
- 6) *Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna*,
 - per la laurea in *scienze della formazione*

- primaria, indirizzo per la scuola materna (7)*
per ogni titolo punti 6 .
- 7) *Limitatamente alla graduatoria relativa
all'accesso ai ruoli del personale educativo*
- per la laurea in *scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)*
per ogni titolo punti 6 .

NOTE

- 1) I concorsi, le abilitazioni e i titoli riconosciuti abilitanti, diversamente classificati, devono essere rapportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
- Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella *scuola secondaria* e nella *scuola materna*, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
- Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella *scuola elementare*, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).
- Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a *sessioni riservate di esame*, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
- Sono titoli abilitanti, ai sensi della legge n. 168/2002, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, i diplomi di "didattica della musica", di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e del diploma di conservatorio.
- (2)) Tale punteggio va assegnato esclusivamente alle abilitazioni direttamente conseguite presso le S.S.I.S. con esclusione di quelle dichiarate corrispondenti, ai sensi della Tabella A/2 del D.M. n. 39/1998, alle quali saranno assegnati 18 punti.
- Gli abilitati S.S.I.S., in alternativa al bonus di 30 punti, con le limitazioni alla valutazione dei servizi di insegnamento di cui alla successiva nota 3), integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione, possono optare, se complessivamente più favorevole, derivante dall'attribuzione di 18 punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione.
- (3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
- Non sono, altresì, valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata convenzionale dei corsi S.S.I.S., limitatamente alla classe di abilitazione alla quale sono stati attribuiti i 30 punti aggiuntivi.
- (4) Il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
- Il servizio prestato nelle *scuole militari*, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.
- Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate *formalmente scuole paritarie* (legge n. 62 del 10 marzo 2000), a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.
- (5) I 3 punti sono attribuiti per altra procedura abilitante. Pertanto, nel caso di abilitazioni "plurime", conseguite per ambito disciplinare o classi affini con un'unica procedura abilitante, tale punteggio non spetta per le classi di concorso comprese nel medesimo ambito.
- Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.
- Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
- (6) La valutazione di cui al punto **C - 3)** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto **A - 2)**.
- (7) La valutazione di cui ai punti **C - 5)**, **C - 6)** e **C - 7)** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto **C - 1)**.

Tab. val.